

ATTI UFFICIALI

Inventario di monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte (R. D. 26 agosto 1907).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Ritenuto che è urgente necessità dell'amministrazione redigere l'inventario preciso e metodico dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte:

Premesso che per la compilazione di questo catalogo è opportuno servirsi di tutte le vere competenze, di tutte le forze vive e operanti che meglio abbiano mostrato di sapersi affermare nel campo dell'archeologia e della storia dell'arte;

Considerando che il lavoro dovrà necessariamente compiersi in condizioni del tutto diverse di comodità e di celerità, a seconda che esso — effettuandosi nelle grandi città o in solitari paesi di montagna — sia reso più o meno agevole dalle distanze da percorrere e dall'abbondanza o dal difetto delle fonti di studio, degli oggetti da descrivere e dei mezzi di trasporto, e che, d'altra parte, è necessario stabilire per tutti i collaboratori un'equa retribuzione, la quale comprenda a un tempo l'indennità di missione e un moderato compenso per il lavoro eseguito;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1907-908 approvato con legge.

Sulla proposta del Ministro per la Istruzione Pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il catalogo delle cose d'interesse storico, archeologico e artistico, alla formazione del quale è iscritta al capitolo 112 del bilancio del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908 la somma di lire 38,800, comprenderà una serie di volumi illustrati, per la cui compilazione verranno di volta in volta affidate speciali missioni dal Ministero della Istruzione Pubblica a persone di riconosciuta competenza negli studi archeologici o di storia dell'arte;

Tali persone potranno essere scelte fra i funzionari dell'amministrazione centrale o degli uffici dipendenti dalla Direzione generale delle antichità e belle arti e anche fra estranei all'amministrazione.

Art. 2. — Coloro che vengono incaricati della formazione del catalogo avranno il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, più una diaria giornaliera di lire venti, la quale comprende l'eventuale indennità di missione e il compenso per il lavoro eseguito.

L'indennità verrà ridotta a lire dieci per coloro che effettueranno il lavoro nella loro abituale residenza.

Art. 3. — Sul fondo di cui è parola nell'art. 1 graveranno anche le spese di acquisto di materiale scientifico, stampa dei volumi ed altre, inerenti alla formazione e pubblicazione del catalogo, nonchè per la Biblioteca.

Il materiale fotografico necessario verrà dato in consegna al gabinetto fotografico dipendente dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE

V. Il Guardasigilli: ORLANDO.

RAVA.